




Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Padova



H.P.M.

Paolo 3/12/2014
IL GIUDICE
dott.ssa Anna Grazia Santel

Letto il provvedimento del giudice dell'esecuzione dott. A.G. Santel, adottato nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 24 in data 6/10/2014, con cui è stata richiesta l'acquisizione di un nuovo provvedimento ex art. 20 L. 44/1999 o di un provvedimento di integrazione o specificazione di quello di sospensione emesso dalla Procura della Repubblica il 5/8/2014;

vista l'istanza dell' depositata in Procura il 1/12/2014 con cui chiede al P.M. di dare seguito al suddetto provvedimento del giudice dell'esecuzione; ritenuto che con il suo provvedimento del 6/10/2014 il giudice dell'esecuzione abbia inteso sollecitare il P.M. a precisare se la scadenza in questione (termine di 10 giorni per il pagamento della somma di €. 15.207,00 di cui all'atto di precetto notificato il 1/8/2014 dalla società alla società) scada entro un anno dall'evento lesivo, infatti il giudicante afferma che "il rapporto temporale tra evento lesivo e termine soggetto a sospensione è, quindi, decisivo nell'applicazione dei commi 1 e 3 della disposizione invocata"; evidenziato che con il suo provvedimento del 5/8/2014 il P.M., accogliendo l'istanza di sospensione ex art. 20 L. 44/1999 avanzata da ha implicitamente ritenuto che il termine ricada entro un anno dall'evento lesivo; osservato che il precetto notificato trova il suo fondamento in un credito di relativo alla fattura n. del 13/12/2010 e che la contestazione a carico di nel procedimento penale indicato in epigrafe è la seguente:

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 644, co. 1 e 5 nn. 4) e 5) c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fuori dei casi previsti dall'art. 643 c.p., quale legale rappresentante della , avente ad oggetto il commercio all'ingrosso ed il trasporto di materiali inerti per l'edilizia, si faceva dare o comunque promettere da amministratore della vantaggi usurari in corrispettivo di prestazioni in denaro, per la complessiva somma di €. 899.275,14; in particolare, si impegnava a restituire a i suddetti finanziamenti in denaro oppure mediante la vendita di materiale edile, così qualificando tali finanziamenti come anticipazioni del pagamento di fatture che avrebbe emesso nei confronti della società per la vendita del predetto materiale. Tali anticipazioni venivano però concesse da con l'applicazione a suo favore da parte di di prezzi inferiori in media del 45%- 40% rispetto a quelli pubblicati dalla Camera di Commercio e dunque addirittura inferiori al costo industriale di produzione.

Questa ultima forma di adempimento da parte di _____ era la sola concretamente attuabile da parte del medesimo, in ragione delle condizioni di totale mancanza di liquidità della _____, che l'avevano, appunto, indotto a ricorrere a tale forma di finanziamento, e la sola realmente voluta da _____, in ragione del fatto che i finanziamenti concessi a _____ da _____, non svolgente attività di finanziamento di soggetti terzi, erano, in ragione del loro ammontare, tali da mettere a rischio il patrimonio netto della _____.

Fatto aggravato perché commesso ai danni di soggetto in stato di bisogno e svolgente attività imprenditoriale.
In Camposampiero tra ottobre 2009 e dicembre 2010.

Ritenuto, dunque, che il decreto ingiuntivo ed il precetto notificati da _____ a _____ appaiano riferibili ai rapporti illeciti tra le suddette società, di cui _____ è stata vittima e che quindi l'evento lesivo sia ancora in corso, come conseguenza di quei rapporti, che si manifesta ora con le azioni civili che _____ intraprende nei confronti di _____.

P.Q.M.

Conferma il proprio provvedimento di sospensione ex art. 20 L. 44/1999 datato 5/8/2014.

MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

➤ al Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Padova dott. Santel (R.G. 3527-1-14).

Padova, 2/12/2014.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Luisa Rossi - Sost.)